



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

*Al Segretario Generale*

**Decreto del Segretario Generale n. 686 del 15 DIC 2020**

**Oggetto:** *Adozione proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al Comune di Solopaca*

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare la Parte terza – sezione I, recante “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione*”;

**Vista** la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, nonché il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*” che all'art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D.lgs n. 152/2006;

**Visto** in particolare l'art. 63 D.lgs 152/2006 s.m.i., come sostituito dall'art. 51 comma 2 della Legge 28 dicembre 2015, n 221 che al comma 1 istituisce in ciascun Distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo Decreto, l'Autorità di Bacino Distrettuale di seguito denominata “*Autorità di Bacino*”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obbiettivi della parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;

**Visto** l'art. 64 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera e), ai sensi del quale il nuovo Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale comprende i bacini nazionali, interregionali e regionali: Liri-Garigliano, Volturno, Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno, bacini della Campania, bacini della Puglia, bacini della Basilicata, bacini della Calabria, bacini del Molise;

**Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 02/02/2017 - che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino ex legge 183/89 a decorrere dal 17 febbraio 2017;

**Visto** il D.P.C.M. del 14 luglio 2017 con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;



## *Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Aprile 2018 recante *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**Visto** l’art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *“Fino all’emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175”*, nonché l’art. 175 del medesimo decreto;

**Visto** il D.M. n. 161 del 29/05/2019 che ha nominato i componenti della Conferenza Operativa dell’Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come previsto dall’ art.63, comma 9 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto** l’art 68 comma 4-bis del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *“Nelle more dell’adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all’assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario Generale dell’Autorità di bacino distrettuale, d’intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa”*;

**Visto** l’art 68 comma 4-ter del D.Lgs. 152/2006, così come introdotto dall’art. 54 del D.L. 16.07.2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che recita: *“ Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica”*;

**Visto** il DPCM del 12 dicembre 2006, di approvazione del Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio di frana - Bacino Liri-Garigliano e Volturno, di seguito Piano stralcio assetto idrogeologico - Rischio da frana, per i comuni dell’allegato A e di adozione delle Misure di salvaguardia nelle aree ricadenti nei comuni dell’allegato B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2007;

**Visto** il DPCM del 7 aprile 2011, di approvazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico - Rischio di frana relativamente alle aree sottoposte a misure di salvaguardia di cui al DPCM del 12 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011;



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Visto** l'art. 29 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico-Rischio da Frana;

**Considerato** che il comune di Solopaca (BN)) ha trasmesso uno studio geologico, geotecnico e geomorfologico a scala di dettaglio corredato di indagini geognostiche per la modifica di una porzione di territorio del Centro abitato, perimetrato come Area a rischio molto elevata-R4 ed area di Alta Attenzione - A4, Area a rischio potenzialmente alto-Rpa ed Area di attenzione potenzialmente alta -Apa. Detto studio ha definito con maggior dettaglio gli ambiti geomorfologici degli indicatori geologici di invasione di fenomenologie di dissesto a massima intensità attesa alta (debris-flow; flusso iperconcentrato rilevati nell'ambito del PSAI-Rf. Sulla base dei dati a scala di dettaglio forniti dallo studio, dalla modellazione ingegneristica della fase di propagazione dei fenomeni di flusso (colata detritico-fangosa; flusso iperconcentrato) che caratterizzano l'area e dagli approfondimenti e verifiche effettuati tenuto conto delle metodologie e dei criteri adottati per la redazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio di frana, è stata elaborata, per la suddetta località, una proposta di ripermetrazione con riduzione delle suddette aree perimetrata, ed aggiungendo nuove aree - Area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acqua-sedimento -Am e - Area di possibile ampliamento della zona di invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta- C3;

**Considerato** che la Conferenza Operativa nella seduta del 26/05/2020, con Delibera n. 1.1 ha espresso parere favorevole al Progetto di variante al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al Comune di Solopaca

**Vista** la Legge 11 settembre n. 120 (pubblicata su G.U. n. 228 del 14.09.2020 S.O. n. 33) di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che riporta all'articolo 54 alcune integrazioni all'articolo 68 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 per la semplificazione delle procedure in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico relativamente a modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 e di adozione di correlate misure di salvaguardia (commi aggiunti 4 bis e 4 ter);

**Considerato** che l'istituzione del comma 4 bis, operato dalla citata legge 120/2020, contempla procedura semplificate per l'approvazione, tra l'altro, di approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo;

**Vista** la nota prot. 17614 del 17/09/2020 con la quale il Segretario Generale, in attuazione delle disposizioni di cui ai succitati commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 68 del D.Lgs. n.152 del 2006, ha prospettato al MATTM un iter procedurale attuativo delle disposizioni contenute nelle norme di semplificazione;

**Vista** la nota prot. n. 76476 del 30/09/2020 acquisita al protocollo dell'AdB con n.18629 del 01/10/2020 con la quale il MATTM ha riscontrato la proposta del Segretario Generale raccomandando “...omissis... di procedere nel rispetto della normativa successivamente intervenuta ...omissis...”;



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*

**Ritenuto** che la proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione delle aree di attenzione/rischio del PAI in argomento rientrano nella fattispecie prevista dal comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006;

**Ritenuto** altresì di poter adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006, la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al Comune Solopaca;

Tutto quanto visto e considerato,

**DECRETA**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 1.** Di adottare, ai sensi dell'art. 68 comma 4 – bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., la proposta di modifica di perimetrazione e/o classificazione del rischio del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana dell'ex Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, relativamente al Comune di Solopaca.

**Art. 2** La “Proposta di variante” di cui all'art. 1, per il comune interessato, è costituita dai seguenti elaborati allegati al presente decreto:

- *Stralci della “Carta degli scenari di rischio”, in scala 1:25.000, del PSAI-Rf approvato con D.P.C.M. del 12/12/2006 relativo al settore di territorio oggetto di modifica;*
- *Stralci della “Carta degli scenari di rischio”, in scala 1:25.000, contenenti la modifica alla perimetrazione delle aree a rischio relativi al settore di territorio oggetto di modifica.*

**Art. 3** Nelle aree oggetto di modifica della perimetrazione e/o della classificazione della pericolosità e/o del rischio di cui all'art. 1, non perimetrate nell'ambito del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – Rischio da frana, sono adottate, ai sensi dell'articolo 68 comma 4 ter del D.Lgs. n. 152/2006, nelle more della conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 68 comma 4 bis del D.Lgs. n. 152/2006, a titolo di Misure di salvaguardia, le Norme di Attuazione del Piano Stralcio vigente in argomento così come agli ambiti territoriali classificati come “*Area potenzialmente interessata dal transito e dall'accumulo di miscele acqua-sedimento (Am) e- Area di possibile ampliamento della zona di invasione di fenomeni franosi a massima intensità attesa alta-(C3)*” nelle more di una conforme revisione delle Norme di Attuazione del PSAI-Rf applicandone, per le aree urbanizzate e per quelle non urbanizzate, rispettivamente i divieti e le prescrizioni di cui agli artt. 3 e 4 delle Norme di Attuazione del PSAI-Rf, approvate con DPCM del 12.12.2006.

**Art. 4** Le Misure di Salvaguardia di cui al precedente art. 3 sono immediatamente vincolanti con efficacia dalla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e restano in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di cui al comma 4 bis dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

**Art. 5** – Il presente decreto, corredato di tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica alla perimetrazione e/o classificazione della pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'Assetto



*Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale*


Idrogeologico (PAI) di cui all'art. 1, è pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale [www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it), nella sezione "Piani stralcio e Varianti, affinché chiunque ne possa prendere liberamente visione.

**Art. 6** - Di dare avvio al percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. garantendo adeguata consultazione per la presentazione di eventuali osservazioni sulla proposta di modifica in oggetto da parte dei soggetti interessati. Le eventuali osservazioni devono essere trasmesse, a mezzo posta elettronica, entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di adozione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale S.G., di cui al successivo art. 9, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'indirizzo dedicato [pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:pai@pec.distrettoappenninomeridionale.it), ed anche alla Regione Campania-Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, all'Amministrazione Provinciale di Benevento e all'Amministrazione comunale di Solopaca.

**Art. 7** – Le eventuali osservazioni di cui al precedente art. 6, relativamente a modifiche delle mappe del PAI, dovranno, altresì, individuare qualitativamente e quantitativamente i relativi livelli di pericolosità e di rischio sul territorio attraverso un adeguato dettaglio conoscitivo geologico, geotecnico ed uso del suolo e restituiti in formato vettoriale georeferenziato (shape files).


**Art. 8** – Di convocare, a conclusione del periodo di consultazione e osservazione di cui all'art. 6, dedicata Conferenza di Servizi, alla quale partecipano Regione Campania, l'Amministrazione Provinciale di Benevento e l'Amministrazione comunale di Solopaca ed eventuali altri soggetti pubblici interessati, anche al fine dell'intesa con la Regione territorialmente competente e del percorso di partecipazione previsto dall' art. 68, comma 4-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

**Art. 9** – Si dispone la pubblicazione dell'avviso di adozione del presente atto sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



*LCV*






Area ambito di  
modifica



CAV  
C







Area ambito di  
modifica

Modifiche a seguito  
delle osservazioni

Handwritten signature or initials.

